

**L. 5 ottobre 1991, n. 317.**

**Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.**

## **Capo VII**

### **Disposizioni varie**

**36.** *Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale* [\(44\)](#).

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna [\(45\)](#).

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese [\(46\)](#).

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati [\(47\)](#).

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi [\(48\)](#).

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale [\(49\)](#).

---

[\(44\)](#) Rubrica così sostituita dall'art. [6, L. 11 maggio 1999, n. 140](#).

[\(45\)](#) Comma così sostituito dall'art. [6, L. 11 maggio 1999, n. 140](#).

[\(46\)](#) Comma così sostituito dall'art. [6, L. 11 maggio 1999, n. 140](#).

[\(47\)](#) Comma così sostituito dall'art. [6, L. 11 maggio 1999, n. 140](#).

[\(48\)](#) Periodo aggiunto dall'[art. 11, D.L. 23 giugno 1995, n. 244](#).

[\(49\)](#) Con [D.M. 21 aprile 1993](#) (Gazz. Uff. 22 maggio 1993, n. 118, S.O.) sono stati determinati gli indirizzi e i parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali. Vedi, anche, l'[art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#), l'[art. 63, L. 23 dicembre 1998, n. 448](#) e il [comma 369 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).